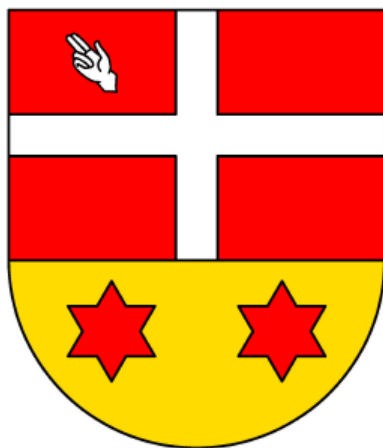




Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE concernente gli incentivi a favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione alla Legge Organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del 23 dicembre 2025;
- la Risoluzione municipale no. 59 del 3 febbraio 2026;

ordina:

Art 1. **Scopo**

Lo scopo è quello di definire le modalità di richiesta, la procedura di concessione e l'ammontare della prestazione per il finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile realizzate sul territorio del Comune di Giornico.

Art 2. **Condizioni generali**

- ¹ Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- ² Le richieste di incentivo devono essere inoltrate in forma cartacea al Municipio per il tramite degli appositi formulari, compilati in ogni parte e comprensivi di tutti gli allegati menzionati, da richiedere presso gli sportelli preposti o scaricabili dal sito www.giornico.ch. Le pratiche saranno considerate ricevute unicamente in presenza di tutti gli allegati.
- ³ Beneficiario del sussidio in ambito edilizio è il proprietario dell'oggetto incentivato. Le richieste devono essere presentate dal proprietario del fondo; in caso di comproprietà è necessaria la definizione di un rappresentante legale mediante sottoscrizione di una delega da parte di tutti i proprietari.
- ⁴ Per gli interventi edilizi, le richieste devono essere inoltrate entro sei mesi dalla concessione della conformità dell'opera da parte del Municipio. Le istanze di sussidio presentate prima della concessione della conformità saranno restituite all'istante per una successiva presentazione senza porle in una lista di attesa.
- ⁵ Le condizioni riportate sull'avviso cantonale o licenza edilizia o nullaosta lavori devono essere integralmente rispettate.
- ⁶ L'importo è di principio versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente, indicato sul formulario, dopo la crescita in giudicato della decisione in merito. Sono esclusi pagamenti in contanti o altra forma.
- ⁷ Lo stanziamento del sussidio è vincolato all'obbligo di presentare tutte le fatture e i giustificativi di pagamento.

Campi di applicazione

Art 3. **Campi di applicazione**

Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) risanamento energetico di edifici esistenti;
- b) sostituzione di una pompa di calore;
- c) conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- d) installazione di impianti fotovoltaici;
- e) installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- f) installazione impianti solari termici;
- g) installazioni per comunità locali di autoconsumo;
- h) il trasporto pubblico.

Art 4. **Ammontare dei contributi (per i punti da 3a a 3g)**

I contributi comunali per gli incentivi definiti all'art. 3 ammontano:

- al 25% della spesa accertata, per un massimo di CHF 30'000.00 se non cumulato con altri aiuti;
- al 15% della spesa accertata, per un massimo di CHF 30'000.00 se cumulati ad altri aiuti cantonali o federali.

Art. 5. Ammontare dei contributi per abbonamenti di trasporto pubblico (per il punto 3h)

- ¹ I contributi comunali ammontano:
 - al 40% del prezzo di acquisto per i giovani fino a 25 anni, studenti fino ai 30 anni;
 - al 30% del prezzo di acquisto per le persone in AVS;
 - al 25% del prezzo di acquisto per tutti gli altri utenti.
- ² Per gli abbonamenti e altri titoli di trasporto di 1° classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2° classe.
- ³ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico o incassati da altri contributi a favore del richiedente.
- ⁴ Il contributo dev'essere richiesto entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

Art. 6 Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 1. marzo al 30 marzo 2026 ed entra in vigore il 1. aprile 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	 Comune di Giornico	La Segretaria comunale
 Stefano Imelli		 Maria Teresa Citino